



Regione Puglia
Segreteria Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.28/2009 DEL 10/11/2009

**“NORME PER L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN
MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN ATTUAZIONE
DEL D.LGS. N.152/2006”**

LEGGE REGIONALE N. DEL
REGIONE PUGLIA

**Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei
rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006.**

RELAZIONE

Il d.lgs. n. 152 del del 3 aprile 2006 ha demandato alle regioni:

- di delimitare "nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m)" gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati (art. 199, comma 3, lett. c);
- di disciplinare "le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'Ambito" (art. 201, comma 1), nonché "la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni" (art. 201, comma 6);
- di disciplinare "il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni" (art. 200, comma 4).

Il rilievo ordinamentale delle scelte organizzative demandate alla regione e la loro incidenza sulla competenze degli enti locali, porta ad escludere che alle stesse si possa provvedere con mero atto della giunta.¹

¹ Peraltro, la disciplina regionale relative alla "forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale", finalizzata alla costituzione e all'operatività delle autorità d'ambito, costituisce pure la fonte del "controllo sostitutivo" da disciplinare esclusivamente con legge regionale (cfr., *ex multis*, relativamente alla natura e alla configurazione dei poteri "sostitutivi" della Regioni, in materia di propria competenza, Corte Costituzionale, sentenza 1° dicembre 2006, n. 397). Quest'ultima citazione del giudice delle leggi si deve a TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19 maggio 2008, sentenza n. 4467 (appellata al Consiglio di Stato) con la quale, su ricorso del comune di Cavallino è stato annullato, tra l'altro, per incompetenza, il decreto n. 189/2006 del commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia-presidente della giunta regionale che, oltre ad aver confermato la delimitazione in 15 ATO del territorio regionale, già operata con precedente decreto del medesimo commissario n. 296/2002, aveva operato la scelta della forma di cooperazione nonché le modalità della loro attuazione adottando schemi di statuto e di convenzione.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. *[firma]*)

IL DIRIGENTE ad interim
(Leonardo Volpicella)



Chiusa al 31 gennaio 2007 la lunga parentesi dell'emergenza ambientale e al di là delle pronunce giurisdizionali e pur non prescindendo dalle stesse, si impone ora di conferire certezza all'esercizio dei poteri da parte degli organi di governo e delle strutture regionali per garantire il corretto svolgimento delle funzioni nei confronti e da parte del sistema dei poteri locali.

Nonostante, perciò, la legislatura regionale stia volgendo al termine e manchino presupposti e tempi per una attività legislativa intorno ad un sentito riordino dell'intera materia ambientale, si propone l'allegato corpo normativo che in via preliminare fissa ambito di applicazione e finalità nonché le abrogazioni normative derivanti dall'entrata in vigore della presente legge (art. 1), definisce principi ed obiettivi nel rispetto delle direttive comunitarie (art. 2), opera la ricognizione delle competenze regionali in materia di rifiuti assegnate dal T.U. dell'ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con la individuazione delle attribuzioni in capo agli organi politici e burocratici (art. 3), di quelle in capo alle Province (art. 4) e quelle delle Autorità d'Ambito (art. 5).

Indi tale corpo di norme si preoccupa di disciplinare il passaggio dalla fase emergenziale a quella ordinaria tenendo conto delle decisioni, e del valore e della forza di esse, già adottate in regime commissariale.

A tal fine viene conferito anche valore di legge ordinaria al già vigente piano regionale dei rifiuti (art. 6) per evitare incertezze applicative e quindi ulteriori conflitti giurisdizionali sulla interpretazione delle scelte ivi contenute.

Infatti, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale – Presidente della Regione Puglia sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, si è previsto di consentire alle AdA, in deroga all'unicità della gestione, la possibilità di prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e spazzamento per una durata pari al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre quindici anni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.Lgs. 152/2006, purchè venga dimostrata l'adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, si è previsto di consentire che il piano d'ambito possa prevedere la suddivisione dell'ATO in ARO (aree di raccolta ottimale) ma che, alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara venga effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ammorati)

5



IL DIRIGENTE ad interim
(Leonardo Volpicella)

L'art. 7 nell'ambito della disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani conferma la preesistente delimitazione in 15 ATO, individua nel consorzio la forma di cooperazione tra i comuni e, con riferimento all'ordinamento degli enti locali, ne disciplina la costituzione e le principali modalità di funzionamento blindandone l'applicazione in sede di adeguamento delle preesistenti, già costituite AdA, attraverso la previsione del controllo sostitutivo per evitare difformità rispetto agli indirizzi regionali. Indirizzi che consistono precipuamente nella scelta di riservare ai sindaci o loro delegati istituzionali la partecipazione agli organi dell'Autorità, legandone la permanenza alle vicende della rispettiva carica principale, e nella tutela degli enti di minore dimensione demografica e di quelli sede di impianti. In tal modo viene evitata l'alligazione alla legge di schemi di statuto e convenzione rimessi quindi, per le restanti norme di funzionamento, all'autonomia degli enti.

L'art. 8 detta la procedura e gli effetti del piano d'ambito.

L'art. 9 si occupa della conciliazione della disciplina statale sulle gestioni esistenti con la situazione pugliese conseguente al trasferimento alle AdA delle funzioni in materia per lo meno sin dall'1 gennaio 2003 che ha fatto ritenere a TAR Puglia-Lecce n. 3053/2007 che anche per il periodo transitorio la competenza sia delle AdA. nonostante l'art. 203 del d.lgs. 152/2006 conservi la competenza ai comuni sulle gestioni esistenti fino all'individuazione del gestore unico.

L'art. 10 istituisce l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR) al fine di strutturare un livello di conoscenza adeguato sui flussi dei rifiuti per consentire una gestione ottimale ed una maggiore efficacia in sede di programmazione.


L'art. 11 regola la composizione, funzioni e durata del Comitato Tecnico Scientifico per la gestione integrata dei rifiuti

L'art. 12 stabilisce la copertura finanziaria della legge, in particolar modo per fare fronte all'avvio e alla prima gestione dell'ORR.

L'art. 13, norma di chiusura, disciplina le abrogazioni normative conseguenti all'entrata in vigore della presente legge.



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Dott. Vincenzo Ambrosi)



IL DIRIGENTE ad interim
(Leonardo Volpicella)

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione e finalità.

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato "D.Lgs 152/2006").
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative anche mediante la delega di specifiche attribuzioni alle province confermando quelle già attribuite con la L.R. 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale) e nel rispetto della L.R. 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).
3. Per tutti gli aspetti relativi alla gestione di rifiuti non disciplinati dalla presente legge si rinvia alle leggi statali e alle normative comunitarie vigenti in materia.

ARTICOLO 2 - Principi e obiettivi.

- 1) La Regione Puglia, in linea con le più avanzate politiche ambientali recepite nelle direttive europee, da ultima la Direttiva 2008/98/CE, adotta nella gestione dei rifiuti i seguenti principi:
 - a) Il rifiuto è risorsa e quindi ha valore economico direttamente proporzionale alla sua possibilità di recupero. A tal fine la produzione dei beni deve tener conto dell'analisi dell'intero ciclo di vita degli stessi, con particolare riferimento al fine vita affinché essi o i loro componenti siano il più possibile recuperabili attraverso il riciclo o il riutilizzo o la loro nuova trasformazione. Ne consegue che:
 - i) è da promuovere ed incentivare la produzione di beni che per qualità e per quantità siano ecosostenibili;
 - ii) il recupero deve essere sempre privilegiato rispetto allo smaltimento;
 - iii) il recupero deve essere praticabile da un punto di vista tecnico, ambientale ed economico;
 - iv) il produttore è responsabile dell'immissione di beni e risponde fino al termine del proprio ciclo economico; soggiace al principio del "chi inquina paga".
 - b) Come per tutte le risorse, l'utilizzatore-consumatore realizza la gestione del bene-rifiuto orientandola alla sua salvaguardia per il successivo recupero. A tal fine:
 - i) riduce la produzione dei rifiuti;
 - ii) effettua la separazione dei rifiuti;
 - iii) provvede alla consegna degli stessi ai punti di raccolta in forma differenziata;
 - iv) contribuisce con la propria partecipazione al perseguimento dei migliori risultati in termini ambientali.
- 2) La gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse e come tale:
 - a) ~~del suo ordinamento, teso al rispetto dell'ambiente e alla tutela della salute, si occupano i pubblici poteri;~~
 - b) le regole di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sono determinate dai pubblici poteri locali nel rispetto del principio di responsabilità sussidiaria;
 - c) nella gestione dei rifiuti urbani sono privilegiate le modalità organizzative che adottano modelli avanzati di utilizzo della forza-lavoro che favoriscano l'occupazione nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.
- 3) Sono obiettivi della Regione Puglia:
 - a) Ridurre la produzione e la commercializzazione di beni privi della caratteristica di sostenibilità.
 - b) Ridurre drasticamente lo smaltimento dei rifiuti urbani in discarica promuovendo sistemi di raccolta che privilegiano la separazione dei rifiuti a monte.
 - c) Realizzare il recupero di materia organica.



- d) Realizzare il recupero energetico favorendo l'utilizzo di combustibile da rifiuti negli impianti produttivi evitando la costruzione di nuovi impianti dedicati.

ARTICOLO 3 - Competenze della Regione.

1. Spettano alla Regione le competenze di cui all'art. 196 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo:
- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, di cui all'art. 6 della presente legge regionale. A tal fine si precisa che al di fuori di quello regionale non sono ammessi altri livelli di pianificazione in materia;
 - b) l'adozione da parte del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 191, comma 1, D.Lgs. 152/2006 di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
 - c) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo le linee guida generali di cui all'art. 195, comma 1, lett. m) del D.Lgs 152/2006, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
 - d) la disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 200, comma 4, del D.Lgs 152/2006 nonché, ai sensi dell'art. 204, comma 3, D.Lgs. 152/2006, l'esercizio dei poteri sostitutivi che consentano di avviare le procedure di affidamento della gestione del servizio integrato;
 - e) controllo, anche in forma sostitutiva, ai sensi dell'art. 200, comma 4, del D.Lgs 152/2006 sulla adozione da parte delle Autorità d'Ambito (d'ora in poi AdA) del piano d'ambito (di seguito PdA) e in conformità ai criteri e agli indirizzi fissati dalla Regione con riferimento alle previsioni del piano regionale;
 - f) l'emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province. In particolare la regione regola gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
 - g) la definizione in sede di piano dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'art. 195, comma 1, lett. p) del D.Lgs 152/2006;
 - h) la definizione in sede di piano dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lett. a) del D.Lgs 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
 - i) salvo delega alle Province, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alle modifiche ed il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006;
 - j) salvo delega alle province, le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alla spedizioni di rifiuti e attribuite dallo stesso regolamento alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;



IL RESPONSABILE DELLA P.O.
(Luca Vincenzo Infirri)

Pag. 5

IL DIRIGENTE ad interim
(Leonardo Volpicella)

- k) l'incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale, ed in particolare la riduzione della produzione di rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, il passaggio da tassa a tariffa, la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale, nonché la corrispondente penalizzazione nel caso di inadempienze;
 - l) la stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti;
 - m) l'adozione dello schema-tipo di contratto di servizio per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri ed indirizzi di cui all'art. 195, comma 1, lettere l), m), n) e o) del D.Lgs 152/2006.
- 2) L'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), c), g) e h) è di competenza del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale; l'adozione dei rimanenti atti previsti dal comma 1 è attribuita alla competenza degli organi di governo o dei dirigenti secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e successive modifiche ed integrazioni.
- 3) Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito ARPA Puglia) istituita con L.R. 22 gennaio 1999, n. 6 e s.m.i.; in caso di necessità, mediante apposita convenzione la Regione si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, di cui alla legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

ARTICOLO 4 - Competenze delle Province.

1. Spettano alle Province le funzioni di controllo in materia di bonifica e di gestione dei rifiuti oltre all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento nonché non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 197 D.Lgs 152/2006.

2. Spettano alle Province le funzioni già delegate con l'art. 6 L.R. 17/2007, fatti salvi i poteri regionali di indirizzo, ed in particolare:

a. con espresso riferimento agli artt. 208, 209, 210 e 211 D.Lgs 152/2006, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alle modifiche ed il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 195, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006;

b. le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alla spedizioni di rifiuti e attribuite dallo stesso regolamento alle autorità competenti di spedizione e di destinazione.

3. Spetta alle Province la regolazione dei flussi dei rifiuti urbani degli Ambiti Territoriali Ottimali ricadenti sul proprio territorio, anche mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 191 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., al fine del miglior utilizzo dell'impiantistica relativa al trattamento e/o smaltimento presente sull'intero bacino provinciale, nonché al fine della individuazione del più efficiente recupero energetico degli stessi.



ARTICOLO 5 - Competenze dei Comuni e delle Autorità d'Ambito.



Struttura delle Autorità d'Ambito

- 1) I Comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l'Autorità d'Ambito (AdA), forma di cooperazione e coordinamento per l'esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente.
- 2) L'AdA è una struttura organizzata obbligatoria di enti locali con personalità giuridica di diritto pubblico avente durata a tempo indeterminato, permanendo il vincolo obbligatorio imposto dalla legge, e ad oggetto esclusivo l'esercizio delle funzioni e delle attribuzioni previste dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti.
- 3) L'AdA organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza e a tal fine esercita la potestà regolamentare di cui all'art. 196 del D.Lgs 152/2006.
- 4) La gestione e l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall'AdA, ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, con procedure di evidenza pubblica ovvero direttamente a società a totale capitale pubblico partecipate dalle AdA e/o dai comuni dell'ATO di riferimento purchè gli stessi soggetti esercitino sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolga prevalentemente la propria attività a favore dei soggetti titolari del capitale sociale.
- 5) Nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, l'AdA svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.Lgs 152/2006. A tal fine redige, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito (d'ora in poi PdA), che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale ai sensi dell'art. 203, comma 3 D.Lgs 152/2006;
 - b) individuazione dei fabbisogni impiantistici connessi alle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e proposizione dei siti per l'ubicazione di eventuali discariche a servizio dell'ambito
 - c) controllo dell'attuazione del PdA, con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni ed all'offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla giunta regionale, predispone e trasmette a regione, provincia e comuni un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;
 - d) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006;
 - e) controllo del servizio reso dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
 - f) amministrazione dei beni strumentali per l'esercizio dei servizi pubblici.
- 6) L'AdA per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi degli uffici dei comuni facenti parte dell'ATO.
- 7) Gli organi dell'AdA, le cui attribuzioni e funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all'art. 31 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, sono costituiti da:
 - a. un'assemblea d'ambito, composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale;

- b. un presidente, a cui compete la rappresentanza istituzionale, eletto dall'assemblea tra i suoi componenti;
 - c. un comitato esecutivo, composto da tre a sette membri compreso il presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti che dura in carica un massimo di cinque anni salve le sostituzioni conseguenti alla cessazione del mandato elettivo dei propri componenti. Nel caso le cessazioni riguardino oltre la metà dei componenti si procede al rinnovo integrale dell'organo.
- 2) L'AdA si avvale di un revisore dei conti e per tutto quanto non disciplinato dallo statuto e dalla convenzione ad essa si applicano le norme sugli EE.LL.
 - 3) La rappresentanza in seno all'assemblea del consorzio spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all'ambito o agli amministratori locali loro delegati ed è determinata dallo statuto in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT ed a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.
 - 4) A nessun comune singolo può essere riconosciuta una rappresentanza superiore al quaranta per cento delle quote; il *quorum* deliberativo dell'assemblea per le decisioni relative alle nomine e per quelle eccedenti l'ordinaria amministrazione è a composizione numerica purchè superiore alla metà delle quote; le decisioni relative agli impianti preesistenti e alla localizzazione di quelli nuovi devono essere assunte anche col voto favorevole del comune sede dell'impianto e di quegli altri comuni i cui centri abitati siano a distanza dall'impianto inferiore a quello del comune nel cui territorio ricade il medesimo impianto.
- 8) L'AdA è tenuta a fornire alla Provincia e alla Regione i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
 - 9) La mancata, tardiva, incompleta o inesatta comunicazione comporta l'applicazione di penalizzazioni previste negli atti di pianificazione e/o indirizzo regionali.

ARTICOLO 6 - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti.

- 1. Il piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti è predisposto, adottato e aggiornato sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le AdA.
- 2. Le variazioni tecniche e gli altri adeguamenti, necessari per conformare il piano regionale a norme statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati con atto di Giunta Regionale.
- 3. La presente legge recepisce integralmente il Piano Regionale di Gestione Integrata dei rifiuti risultante dal disposto congiunto dei Decreti del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - n. 41 del 6 marzo 2001, n. 296 del 30 settembre 2002, n. 56 del 26 marzo 2004, n. 187 del 6 dicembre 2005, di adozione dell' "Atto di aggiornamento, completamento e modifica del Piano regionale della gestione dei rifiuti", dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2197 del 18 novembre 2008, nonché dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28 dicembre 2006 e s.m.i. .
- 4. In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, le AdA, in deroga all'unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate e, comunque, per non oltre tre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione la successiva gara sarà effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato.



IL DIRIGENTE ad interim
(Leonardo Volpicella) ★


5. Ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.Lgs. 152/2006, ove venga dimostrata l'adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, il piano d'ambito può prevedere la suddivisione dell'ATO in ARO (Aree di Raccolta Ottimale).
6. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione la successiva gara sarà effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato.

ARTICOLO 7 - Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti Territoriali Ottimali.

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, in conformità all'art. 200 del D.Lgs 152/2006, è organizzata sulla base dei 15 ATO individuati con i decreti del Commissario delegato per l'emergenza ambientale – Presidente della Regione Puglia del 30 settembre 2002, nn. dal 296 al 310 e n. 315 di rettifica del precedente n. 303, e confermati dal Decreto Commissariale 189 (inserire data) cui sono risultate trasferite le competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
2. L'AdA può acquisire la titolarità degli impianti preesistenti in accordo con il comune sede degli stessi nonché di nuovi impianti che, in caso di trasferimento delle funzioni dell'AdA, passano nella titolarità dei nuovi enti ovvero del comune nel quale hanno sede.
3. Le AdA già costituite al momento dell'entrata in vigore della legge, sono tenute ad adeguare i propri statuti e convenzioni alle norme previste nei precedenti commi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettendone copia al competente servizio regionale nei successivi trenta giorni. A tal fine i comuni dell'ATO deliberano l'approvazione delle modifiche in tempo utile al rispetto del termine innanzi indicato. La Regione promuove ulteriori modifiche statutarie per l'adeguamento a legge delle disposizioni in contrasto.
4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita il controllo sulle AdA anche in via sostitutiva attraverso commissari *ad acta* ai sensi dell'art. 200, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e promuove il controllo sugli organi previsto dall'ordinamento degli enti locali.

ARTICOLO 8 - Disciplina ed effetti del Piano d'Ambito.

1. L'AdA adotta o adegua il piano d'ambito di cui all'art. 203 del D.Lgs 152/2006 nel rispetto delle linee guida approvate con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 27 maggio 2008, con l'obbligo di prevedere sul piano contrattuale la chiusura del ciclo dei rifiuti e in ogni caso attiva la procedura di Vas entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. E' di competenza della Giunta Regionale la verifica di conformità del PdA al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo è attivata conferenza di servizi tra Regione ed Ato per apportare le necessarie modifiche.
3. Ad avvenuta verifica positiva di conformità l'AdA procede all'approvazione del PdA dandone comunicazione alla Regione.
4. In caso di inadempimento, la giunta regionale esercita il controllo sostitutivo con la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 200, comma 4, D.Lgs. 152/2006.
5. A cura dell'AdA è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione un comunicato relativo all'approvazione del PdA con l'indicazione del sito dal quale estrarre copia.
6. Il PdA è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, ~~comunque~~ può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento ~~di cui~~ al presente articolo.
7. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i Comuni e gli altri enti pubblici ~~nonché~~ i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.



IL RESPONSABILE DELL'ATO.
(Dott. Leonardo Volpicella)

Pag. 15

IL DIRIGENTE ad interim
(Leonardo Volpicella)

8. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all'approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.
9. L'approvazione del PdA e del programma degli interventi è condizione necessaria per la concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti

ARTICOLO 9 - Gestioni esistenti.

1. Per effetto della preesistente costituzione delle AdA di cui al precedente art. 6, comma 1, salvo non risultino già trasferiti all'AdA i relativi contratti, i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AdA sempre che i contratti di appalto siano ancora in corso di validità. Diversamente le AdA assicurano il servizio anche in via transitoria sulla base dei capitoli previgenti effettuando gare a termini limitati ovvero delegandone l'esecuzione anche ai comuni singoli.
2. Se l'AdA non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale esercita ai sensi dell'art. 204, comma 3, D.Lgs. 152/2006, i poteri sostitutivi, nominando un commissario *ad acta* che avvia, entro quarantacinque giorni, le procedure di affidamento.
3. Alla scadenza ovvero all'anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già affidatarie sono trasferiti direttamente all'ente locale nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

Articolo 10 – Osservatorio Regionale Rifiuti

1. E' istituito l'Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, di seguito denominato Osservatorio, presso il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche dell'Assessorato all'Ecologia regionale, che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi all'attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Per lo svolgimento delle sue funzioni l'osservatorio si avvale dell'ARPA Puglia.

2. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio.

3. L'osservatorio:

- provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi;
- verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale dei rifiuti;
- ~~provvede a monitorare l'andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, le connesse modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla vigente pianificazione regionale;~~
- approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione e utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
- realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali tecnici e finanziari di esercizio.

4. L'assessore regionale competente presenta annualmente alla Consiglio Regionale la relazione sull'attività svolta dall'osservatorio.

5. L'osservatorio pubblica annualmente i dati delle proprie analisi.



Articolo 11 – Comitato Tecnico Scientifico

1. Per le finalità indicate nella presente legge regionale, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati, e con funzioni di proposta e parere alla Giunta Regionale, è istituito il Comitato Tecnico Scientifico per la gestione integrata dei rifiuti.
2. Il Comitato è presieduto dal dirigente dell' Ufficio Gestione Rifiuti e costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:
 - a) Ingegneria ambientale;
 - b) Ingegneria impiantistica
 - c) Chimica ambientale;
 - d) Scienze ambientali;
 - e) Biologia;
 - f) Geologia;
 - g) Agraria;
 - h) Economia del territorio;
 - i) Materie giuridiche ambientali
3. Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario inquadrato nella categoria D in servizio presso il Servizio regionale Gestione Rifiuti e Bonifiche
4. Il Comitato di cui al presente articolo è nominato con delibera della Giunta Regionale e dura in carica per un triennio
5. Ai componenti il Comitato spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994 n. 22 con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge.

Articolo 12 – Norme Finanziarie

Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con le somme previste dal Capitolo di Spesa 611066 "Spese per oneri di funzionamento in attuazione del D. Lgs 112/98 in materia di tutela ambientale".

Articolo 13 – Disposizioni finali

Con la presente legge si abrogano la L.R. n. 17 del 13 agosto 1993 modificata dalla L.R. n.13 del 18 luglio 1996, gli artt. 3 e 12 della L.R. n.30 del 3 ottobre 1986, e l'art 6 commi 1 e 2 della L.R. 17 del 14 giugno 2007.

Il dirigente del Servizio Gestione
Rifiuti e Bonifiche

Antonello Antonicelli

Il dirigente dell' Area politiche per
l' Ambiente, le Reti e la Qualità
urbana

Piero Cavalcoli

L' Assessore all' Ecologia

Onofrio Introna

Pag. 10



IL DIRIGENTE ad interim
(Leonardo Volpicella)



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ECOLOGIA

AREA POLITICHE PER L'AMBIENTE
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001)

OGGETTO: S.D.L. - Cod. CIGRA: RSU/SDL/2009/00020 - "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006"

Spesa prevista e fonti di finanziamento: € 50.000,00 Bilancio vincolato - Spese correnti operative
(Indicare se tratta di spesa corrente o di spesa in conto capitale)

Le spese derivanti dall'attuazione degli artt. 10 e 11 saranno finanziate dal capitolo di spesa 611066
"(Spese per oneri di funzionamento in attuazione del D. Lgs. 112/98 in materia di tutela ambientale).

I beneficiari della predetta spesa sono soggetti pubblici, per gli interventi realizzati direttamente dalla Regione, e sono soggetti privati nominati con deliberazione del Presidente della Giunta regionale.

U.P.B. 2.1.18 e U.P.B. 4.3.13
Capitolo di Entrate: 2032400 - 2032405

U.P.B. 3.12.2
Capitolo di Spesa: 611066

Spesa riferita al presente bilancio; € 50.000,00

Spesa riferita ai bilanci futuri: € 200.000,00
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Si dichiara che le disposizioni recate dalla PDL in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Note:

Bari, 7/10/2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Ing. Antonello ANTONICELLI -


PARERE DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6, Regolamento D. n. 395/96)

Nulla-osta in ordine a quanto sopra rappresentato:
NELLI'INTERESSA CHE LA NORMA FINANZIARIA (ART. 11) VENGA RIPROVVISATA E CHE
 Parere negativo per: ALLA DECLARAZIONE DEL CAP. GIUSE VENGA AGGIUNTO IL RIFERIMENTO
ALLA SPECIFICA ESIGENZA, NOMINATA GLI ESIGEM. DELLA LEGGE APPROVATA -

Bari, 7/10/2009

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
- Dott. Paolo SPINELLI -



IL DIRIGENTE ad inter. P.02
(Leonardo Volpicella)

11 (UASIG)
23/11/2009